

TRIBUNALE DI VARESE

- SEZIONE LAVORO -

Ricorso

ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza per la notifica per pubblici
proclami ai sensi dell'art. 151 del c.p.c.

Nell'interesse di

Maria Gaetana Minutoli, nata a Palermo il 08/11/1981 e residente a Somma
Lombardo (VA) alla Via Vignola n. 16 (C.F. MNTMGT81S48G273P),
rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dagli
Avv. ti Fabio Giuseppe Angelini (C.F. NGLFGS82A26C134R) e Giuseppe
La Rosa (C.F. LRSGPP82H28H163G) del Foro di Milano, nonché Alessandro
Salzano (C.F. SLZLSN85D16C316O) del Foro di Napoli, domiciliata presso
il loro Studio in Milano, alla via Santa Maria Segreta, n. 6, come da procura
in calce al presente atto, indicando quali recapiti per ricevere le
comunicazioni relative al processo la pec
giuseppe.larosa@cert.ordineavvocatomilano.it e/o il telefax 02.89098642;

contro

- **Ambito Territoriale Provinciale di Varese** (C.F. CF 80010960120), in
persona del rappresentante legale *p.t.*, rappresentato e difeso *ex lege*
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, nei cui uffici in Via
Freguglia, n. 1 è domiciliato;

nonché contro

- **Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia** (C.F. 97254200153), in
persona del rappresentante legale *p.t.*,
- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (C.F.
80185250588), in persona del Ministro e legale rappresentante *p.t.*,
tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Milano, nei cui uffici in Via Freguglia, n. 1 sono domiciliati;

e nei confronti

dei docenti inseriti nelle Graduatorie a Esaurimento ("GAE") dei 101 Ambiti Territoriali provinciali per le classi di concorso della scuola secondaria di primo e di secondo grado, A345-A346;

per l'accertamento

del diritto della ricorrente a essere iscritta nelle GAE dell'Ambito Territoriale di Varese, siccome da ultimo aggiornate a valere per il triennio 2014/2017;

nonché per la condanna

delle Amministrazioni intime, in ragione delle rispettive competenze, ad ammettere e iscrivere la ricorrente nelle GAE dell'Ambito territoriale della Provincia di Varese;

previa disapplicazione,

ove occorrer possa,

- delle GAE pubblicate dall'Ambito Territoriale Provinciale di Pavia, in data 16 luglio 2015, per le classi di concorso A345-A346, segnatamente laddove non includono l'odierna ricorrente;

- del d.m. 3 giugno 2015, n. 325, segnatamente nella parte in cui non prevede la possibilità di formulare valida domanda di inserimento e, quindi, di accedere alla GAE da parte degli abilitati TFA;

- del d.d.g. 17 luglio 2015, n. 767, nella parte in cui non consente alla ricorrente, in quanto abilitata TFA, di potersi inserire nelle GAE e, comunque, di potere beneficiare del piano straordinario di assunzione ex l. 13 luglio 2015, n. 107;

- delle GAE pubblicate dall'Ambito Territoriale Provinciale di Varese, in data 11 agosto 2014, per le classi di concorso A345-A346, segnatamente laddove non includono l'odierna ricorrente;

- del d.m. 1 aprile 2014, n. 235, segnatamente nella parte in cui non consente alla ricorrente di poter formulare valida domanda di inserimento nelle predette graduatorie provinciali e comunque non prevede la possibilità di accedere alle GAE da parte degli abilitati TFA;

- di ogni atto collegato, presupposto e/o conseguente, anche non conosciuto ma comunque incidente sulla situazione giuridica della ricorrente, in quanto rientrante nella competenza giurisdizionale del giudice ordinario ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e ss. Allegato E l. 2247/1865.

FATTO

1. La ricorrente è una docente precaria della scuola secondaria di primo grado che, nel corso degli anni, ha ricevuto incarichi di sostituzione e di docenza, in diversi istituti scolastici, in esecuzione di contratti di lavoro a tempo determinato, come sintetizzato nel documento allegato (**doc. 1**).

È quindi iscritta nelle graduatorie di istituto nell'Ambito Territoriale Provinciale di Pavia.

2. La ricorrente ha altresì acquisito l'abilitazione all'insegnamento, nelle classi di concorso A345-A346, a seguito della frequenza e del superamento con esito positivo del **Tirocinio Formativo Attivo** ("TFA"), svoltosi presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (**doc. 2**).

3. Tuttavia, la ricorrente non è inserita in GAE, né ha la possibilità di presentare valida domanda di iscrizione.

4. Con il d.m. 1 aprile 2014, n. 235 è stato disposto l'aggiornamento triennale delle GAE per gli anni 2014/2017. Successivamente, il d.m. 3 giugno 2015, n. 325, ha confermato il quadro regolamentare già delineato, ponendosi in linea di continuità.

Per quanto qui rileva, si consideri che i decreti richiamati non hanno consentito l'inserimento nelle GAE di coloro che, come la ricorrente, hanno ottenuto l'abilitazione all'insegnamento in virtù del TFA.

Adirittura, a questi era finanche preclusa la possibilità di inoltrare la domanda per l'aggiornamento delle graduatorie, la quale poteva avvenire esclusivamente tramite un sistema informatico denominato "*istanze online*". A tale sito, e segnatamente nella sezione dedicata alle GAE, potevano accedere solo coloro che, a differenza della ricorrente, erano già possessori di username e password, in quanto già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento. Viceversa, coloro che, come l'odierna istante, non erano già iscritti nelle GAE, ancorché in possesso di un valido titolo abilitante, non potevano materialmente accedere e formulare valida domanda di inserimento nelle predette graduatorie.

5. Nonostante ciò, la ricorrente ha presentato domanda cartacea di inserimento in GAE presso l'Ambito Territoriale della Provincia di Pavia (**doc. 3**); domanda rimasta, tuttavia, inevasa.

6. L'impossibilità, illecita per le ragioni di cui si dirà, di iscriversi nella GAF determina gravissimi pregiudizi in capo alla ricorrente, atteso che l'inserimento in queste graduatorie costituisce la condizione necessaria e imprescindibile per l'immissione in ruolo e, dunque, l'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze della P.A., nonché per la partecipazione al piano straordinario di assunzioni previsto dalla L. 107/2015.

7. La ricorrente ha pieno titolo per potere essere iscritti nelle GAF per le seguenti ragioni di

DIRITTO

I. In via preliminare

1. Sulla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario

1.1. L'oggetto del presente ricorso è l'accertamento del diritto della ricorrente a essere iscritta presso le GAF dell'Ambito Territoriale della Provincia di Pavia e la conseguente condanna all'inserimento.

Da qui si determinano rilevanti conseguenze sul piano della giurisdizione che, per mero tuziorismo, si ritiene di dovere fin d'ora affrontare.

1.2. Quanto al profilo della giurisdizione, è necessario prendere le mosse dalla graduatoria ad esaurimento non può essere paragonata, in nessun modo, a una procedura concorsuale, per la quale sarebbe competente il giudice amministrativo, "venendo in considerazione atti che coinvolgono unicamente posizioni di diritto soggettivo e non di interesse legittimo" (Cons. Stato, Ad. Plen., 12 luglio 2011, n. 11).

Questo avviso è stato pacificamente sostenuto dalla giurisprudenza più recente.

In sintesi:

- il Tar Lazio ha declinato la propria giurisdizione a favore del giudice ordinario sull'assunto "della natura della situazione giuridica protetta e dell'attività esercitata dall'Amministrazione e tenuto anche conto dell'assenza di una procedura concorsuale in senso stretto" (Tar Lazio Roma, Sez. III bis, 23 novembre 2015, n. 13165);

- la Suprema Corte ha affermato che "le controversie promosse per l'accertamento del diritto dei docenti (...) a non essere collocati in coda

rispetto ai docenti già inclusi in queste ultime graduatorie (...), appartengono alla giurisdizione ordinaria, venendo in considerazione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato" (Cass. SS.UU., 8 febbraio 2011, n. 3032);

- T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 3 giugno 2014, n. 5875; *idem* 17 aprile 2014, n. 4202; T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 13 marzo 2014, n. 629; T.A.R. Emilia-Romagna - Parma, Sez. I, 15 gennaio 2015 n. 15;

- anche il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza 11 settembre 2015, n. 2301, in un caso del tutto analogo a quello che ci occupa, ha confermato la sussistenza della giurisdizione ordinaria.

Del resto, tale orientamento è stato finanche espresso dal Ministero il quale ha stabilito che *"la giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice del lavoro"* (cfr. art. 11, comma 6 del d.m. 235/2011).

II.2. Violazione degli artt. 3, 35 e 51 Cost. – Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 bis del d.l. 1 settembre 2008, n. 137, conv. in l. 30 ottobre 2008, n. 169.

Interpretazione costituzionalmente orientata delle vigenti disposizioni di legge.

2.1. Al fine di comprendere compiutamente la vicenda *de qua* pare opportuno attuare una ricostruzione circa l'evoluzione del sistema di reclutamento e di abilitazione dei docenti.

Il reclutamento dei docenti nella scuola pubblica è disciplinato dagli artt. 399 ss. del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come successivamente modificato (T.U. Scuola).

Nel dettaglio, l'art. 399, cit. statuisce che *"l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401"*.

Per poter diventare docente di ruolo, quindi, due sono (teoricamente) le strade percorribili, o la via concorsuale o l'inserimento nelle graduatorie permanenti.

2.2. Le graduatorie permanenti, introdotte con la l. 3 maggio 1999, n. 124, erano annualmente aggiornabili con nuovi inserimenti da parte dei docenti che nel frattempo avessero conseguito l'abilitazione all'insegnamento.

2.3. Al tempo in cui è entrata in vigore la succitata legge, il sistema di abilitazione prevedeva unicamente la frequentazione delle Scuole di Specializzazione all'insegnamento Secondario (denominate SISIS), i cui corsi di formazione erano attivati dagli Atenei universitari e duravano circa due anni.

Con il titolo così conseguito i docenti potevano presentare domanda di inserimento nella graduatorie permanenti, allora in vigore, ed aspirare ad essere assunti a tempo indeterminato.

2.4. Sennonché, con l'obiettivo di ridurre il fenomeno del precariato nelle scuole, la l. 27 dicembre 2006, n. 296 ha previsto che "le graduatorie permanenti [...] sono trasformate in graduatorie ad esaurimento" (art. 1, comma 605, let. c): in sostanza, a partire da tale data era precluso - almeno teoricamente - ogni inserimento *ex novo*.

Ovviamente, l'innovazione legislativa si fondava su un assunto e un obiettivo: ossia che tutti i docenti inseriti nelle GAF fossero conseguentemente assunti in ruolo e che il fenomeno del precariato fosse così risolto.

Nulla di tutto ciò è stato però realizzato e ai vecchi precari se ne sono aggiunti di nuovi.

2.5. Il fenomeno, quindi, incidendo sulla sostenibilità del sistema e sconfiggendo gli originari obiettivi di cui alla l. 296/2006, ha indotto il legislatore a intervenire nuovamente.

Segnatamente, l'art. 5 bis del d.l. 137/2008 conv. in l. 169/2008 ha previsto che "i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SISIS) [...] attivati nell'anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti [...]".

Il d.l. 137/2008 non solo dimostra che l'inserimento in GAF è consentito anche a tutti i docenti che hanno conseguito l'abilitazione frequentando corsi attivati dopo l'asserita chiusura delle stesse, ma anzi costituisce

un'abrogazione implicita e/o comunque un superamento della legge n. 296/2006.

2.6. Senonché l'art. 64, comma 4-ter, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in l. 6 agosto 2008, n. 133, ha abolito le SIS, a far data dall'a.s. 2008/2009. Tuttavia, le SIS sono state sostituite dal TFA, giusta d.m. 10 settembre 2010, n. 249.

2.7. Quindi, gli abilitati TFA hanno diritto a essere inseriti in GAE.

E ciò si coglie anche sulla base delle seguenti ragioni.

2.8. In primo luogo, vi è continuità tra SIS e TFA, nonché equipollenza sostanziale tra i due titoli abilitanti.

Questo è rappresentato da una serie di dati normativi e da indicazioni giurisprudenziali:

- l'art. 15, comma 17, d.m. 249/2010 ha previsto che per coloro che avessero già iniziato il corso SIS, non portandolo a conclusione (c.d. "congelati SIS"), fosse garantito l'accesso al TFA senza sostenere alcun esame, con conservazione dei crediti formativi acquisiti ed in sovrannumero;

- l'art. 6, comma 2, d.m. 235/2014 prevede che "i docenti iscritti con riserva nelle g.a.e. in quanto in attesa del conseguimento del titolo [SIS] (...) possono chiedere lo scioglimento della riserva se hanno acquisito il predetto titolo [TFA] alla data di scadenza per la presentazione delle domande";

- il Supremo Consesso amministrativo ha dichiarato che "a partire dall'anno accademico 2011-2012, ed in ossequio alla previsioni del D.M. 10 settembre 2010 (...) le SIS sono state sostituite dai diversi percorsi formativi abilitanti costituiti dai Tirocini formativi attivi (TFA), di durata annuale, propedeutici all'acquisizione dell'abilitazione, previo esame, presso università ed istituti parificati" (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 16 gennaio 2015, n. 105).

2.9. In secondo luogo, a sostegno di tale tesi milita una interpretazione sostanziale dell'art. 5-bis, cit.

Infatti, posto che l'art. 5 bis consente l'inserimento in GAE da parte degli abilitati SIS IX ciclo, il quale, tuttavia, (i) non è mai stato portato a termine e (ii) è stato sostituito dal TFA, il riferimento ivi contenuto alle SIS non può che essere oggi inteso ai TFA.

Diversamente opinando, del resto, la norma non troverebbe alcuna applicazione, dal momento che dopo l'anno scolastico 2007/2008, nessun docente ha mai conseguito il titolo SIS, stante la sua abolizione e successiva sostituzione con il TFA.

Esattamente in questo senso si è espressa recentemente la giurisprudenza di merito, che non ha mancato di rilevare come l'art. 5 bis della L. 169/2008 “*deve intendersi, attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata del quadro normativo, come disposizione riferita ai corsi TFA succedutesi alle Scuole SIS IX ciclo mai avviato e mai concluso*” (cfr. Trib. Pordenone, Sez. Lavoro, 2 novembre 2015) (**doc. 4**), disponendo, come diretta conseguenza, “*di consentire al ricorrente di presentare domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento*” (cfr. Trib. Cremona, Sez. Lavoro, decreto n. 1225 del 17 luglio 2015) (**doc. 5**).

2.10. In terzo luogo, siffatta interpretazione è preferibile anche in quanto rende la norma in parola compatibile con le rubricate disposizioni costituzionali.

Diversamente opinando, infatti, l'art. 5 bis, cit., si porrebbe in palese violazione con quei principi generali di non discriminazione e di uguaglianza che trovano il proprio fondamento negli artt. 3 e 51 Cost., atteso che si concretizzerebbe una ingiustificata discriminazione sulla base del diverso *nomen iuris* del titolo abilitante conseguito.

Da ciò si comprende bene che il mancato inserimento nelle GAF causerebbe, in ultima analisi, anche la violazione di quel diritto al lavoro garantito dall'art. 35 della Costituzione.

2.11. Orbene, se è pacifica la continuità tra SIS e TFA (premessa maggiore), e se la SIS consente ex art. 5 bis L. 169/2008 l'inserimento nelle GAF (premessa minore), allora anche a coloro che hanno conseguito il titolo abilitante TFA (titolo succeduto cronologicamente, come visto, alla SIS, ma ad essa equipollente) deve essere consentito l'inserimento nelle GAF stesse (conclusione).

3. Violazione del principio della inderogabilità *in peius*.

3.1. Secondo le disposizioni contenute nell'art. 6 del d.m. 235/2014 tra i requisiti previsti dal Miur per l'accesso a pieno titolo nelle GAE vi è l'iscrizione già con riserva nelle stesse.

Tuttavia, tale requisito non è previsto dalla normativa di rango primario che, ai fini dell'inserimento a pieno titolo nelle GAE, assegna questa possibilità semplicemente a coloro "che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) [...] attivati nell'anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante" (art. 5 bis l. 169/2008).

La normativa è chiara e non prevede la preventiva iscrizione con riserva quale requisito necessario per l'inserimento a pieno titolo nelle GAE, ma solo la frequentazione dei corsi SSIS ed il conseguimento del relativo titolo abilitante, nel frattempo divenuto TFA dopo l'abolizione delle stesse SISS. Di talché il d.m. è stato considerato illegittimo in parte *qua* dal Cons. Stato, Sez. VI, ord. 11 marzo 2015, n. 1106.

4. Violazione della direttiva n. 1999/70/CE e della direttiva 2005/36/CE.

4.1. Il diritto della ricorrente di essere inserita nelle GAE è altresì riconosciuto dalla normativa europea.

La direttiva n. 70/1999, recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs. n. 368/2001, sancisce il principio secondo cui il contratto a tempo indeterminato costituisce la regola, mentre quello a tempo determinato una mera eccezione. La ratio della direttiva n. 70/1999 consiste nella volontà "di prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato" (cfr. clausola 5, punto 1).

Come ha avuto modo di riconoscere la stessa giurisprudenza di merito, la continua reiterazione di contratti a tempo determinato è da considerarsi illegittima "e viola, in via diretta, la Direttiva n. 99/70/CE" (cfr. Trib. Mantova, Sez. Lavoro, 14 dicembre 2011).

4.2. Per non addiventare a questa situazione di illegittimità, quindi, ogni Stato membro, in sede di recepimento, doveva adottare, "in assenza di norme equivalenti" già presenti nei rispettivi ordinamenti, una, o più, delle soluzioni elencate dallo stesso legislatore comunitario: [prevedere] "ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; b)

[introdurre] la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi; c) [fissare] il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti”.

Si è così arrivati all'adozione, da parte del legislatore italiano, dell'art. 5, comma 4 bis del d. lgs. 368/2001, il quale statuisce che “[...] qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato [...]”.

A tacer del fatto che l'articolo succitato trovava piena applicazione anche in materia di impiego nel settore scolastico (cfr. Tribunale Locri, Sez. Lavoro, 29 maggio 2015, n. 1015; Corte Giust. UE, Sez. III, 26 novembre 2014, nella causa riunite C-22/13, C-61/13, C-62/13, C-63/13, C-418/13), si ha dovizia di segnalare come, a far data dal 13 maggio 2011, il legislatore ne abbia escluso l'applicabilità nel suddetto settore.

4.3. Ora, sebbene il legislatore abbia escluso la possibilità di avvalersi di quanto prescritto dall'art. 5, comma 4 bis del d.lgs. 368/2001, è sempre comunque necessario interpretare le norme interne conformemente al diritto comunitario, pena la loro illegittimità ex art. 117, comma 1 Cost.

A tal fine viene ancora in rilievo, quindi, la ratio della direttiva n. 70/1999 (“*preventive gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato*”) che deve sempre costituire il necessario punto di riferimento per una interpretazione comunitariamente orientata.

Nel caso *de quo*, dal momento che alla ricorrente viene preclusa la possibilità di essere inserita nelle GAF (unico canale oggi concretamente percorribile per poter essere assunti a tempo indeterminato dalla P.A.), essa è condannata *de facto* ad una condizione di precariato perenne.

La ricorrente, oggi, può soltanto “ambire” a contratti a tempo determinato da rinnovarsi - sempre che questo sia possibile - ogni anno.

Questa situazione si pone, come è facile intuire, in palese conflitto con lo spirito che ha animato l'intervento legislativo comunitario: porre fine al precariato e all'abuso che ne consegue.

Al fine di evitare la situazione che oggi si è venuta a creare, alla pretesa chiusura delle GAF, avrebbe dovuto pertanto seguire, coerentemente, la soppressione del canale di assunzione costituito dalle GAF stesse, al fine di realizzare le assunzioni a tempo indeterminato solo per via concorsuale.

Se il legislatore avesse abrogato il T.U. Scuola nella parte in cui prevede che le assunzioni avvengono per il 50% anche attingendo dalle GAF, facendo salvi ovviamente i docenti già inseriti, avrebbe dato il via ad un nuovo sistema di accesso al pubblico impiego nel settore scolastico.

In questo modo i docenti, venuti dopo la riforma, avrebbero deciso liberamente se iscriversi ai corsi abilitanti, non per inserirsi nelle GAF, ma, unicamente, per migliorarsi professionalmente e per ottenere un punteggio più alto da spendere, eventualmente, in sede concorsuale.

Non avendo previsto, invece, la soppressione del canale di assunzione costituito della GAF ma anzi avendo attivato, in più di un'occasione, cicli di abilitazione *post 2007*, il legislatore ha *de facto* tratto in inganno l'odierna ricorrente, facendole acquisire un titolo che allo stato attuale non le consente quella legittima stabilizzazione, ma, al contrario, la condanna ad un precariato perenne, non potendo oggi più avvalersi del "rimedio" di cui all'art. 5, comma 4 *bis* del d.lgs. 368/2001.

Pertanto, all'odierna ricorrente deve essere garantito l'inserimento nelle GAF proprio per evitare quella situazione di abusiva successione di contratti a tempo determinato, che il legislatore comunitario si era prefisso di far cessare fin dal lontano 1999.

4.4. Ed ancora.

Secondo la direttiva n. 36/2005, recepita con il d.lgs. 206/2007, per poter esercitare una professione regolamentata, come quella dei docenti della Pubblica Istruzione, occorre solo il possesso di una qualifica professionale.

“Lo scopo della disciplina europea di cui alla direttiva n. 2005/36/Ce è facilitare la mobilità in Europa per l'esercizio delle professioni regolamentate” (cfr. T.A.R. Trento, Trentino-Alto Adige, Sez. I, 06 dicembre

2013, n. 400) sempre nel rispetto di quei principi, immanenti nell'ordinamento comunitario, di uguaglianza e parità di trattamento.

Ebbene, tale qualifica professionale, di cui è chiaramente in possesso la ricorrente, è l'unico requisito necessario e sufficiente per poter accedere alla professione e, quindi, alle GAE.

L'odierna ricorrente, pertanto, al pari dei docenti che dopo aver ottenuto una qualifica professionale in un Paese dell'Unione Europea (magari anche a seguito di corsi di poche settimane e senza alcuna effettiva esperienza di insegnamento) sono stati inseriti nelle GAE con il d.m. 572 del 27 giugno 2013, deve avere la stessa possibilità di inserimento, in quanto in possesso di idoneo titolo per l'insegnamento.

Se, infatti, l'odierna istante, facesse valere in un Paese dell'Unione il proprio titolo, potrebbe tranquillamente accedere alla professione di insegnante, cosa che, invece, viene, paradossalmente, negata proprio dal suo stesso Stato di appartenenza.

Pertanto, ne consegue che non può essere ammessa oggi nessuna disparità di trattamento tra le due categorie di docenti (quelli d'oltralpe e quelli italiani), in nome di quei principi immanenti precitati che da sempre hanno ispirato il lungo processo di integrazione comunitaria.

Da ciò deriva, quindi, in ultima analisi, che alla ricorrente deve essere pienamente riconosciuto il diritto di inserimento nelle GAE al fine di poter partecipare alle assunzioni promosse dal Miur a condizioni di uguaglianza e parità.

Tutto ciò premesso, la ricorrente, *ut supra* rappresentata e difesa,

CHIEDE

all'Ill.mo Giudice del Lavoro di Varese, *contrarius veictis*, che voglia così disporre:

B) in via principale nel merito,

previa fissazione di udienza di comparizione delle parti e discussione, in accoglimento delle domande formulate con il presente ricorso, previa disapplicazione del d.m. 235/2014 e di ogni altro atto, presupposto consequenziale e connesso, con particolare riferimento al d.m. 325/2015 ed

al d.d.g 767/2015 ove non prevede l'inclusione in GAE dei soggetti abilitati per il tramite TFA, **accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente ad essere inserita a tutti gli effetti di legge nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale della Provincia di Varese classe di concorso A345-A346 e conseguentemente **condannare** l'Amministrazione resistente ad inserire la stessa nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale della Provincia di Varese, classe di concorso A345-A346, con l'attribuzione del punteggio risultante dai titoli di studio e di servizio posseduti.

In ogni caso, condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese legali, comprensive di IVA e CPA.

Si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile oltre al fatto che è dovuto il C.U. nella misura di euro 259,00.

Si producono in copia i seguenti documenti:

- 1) Schede esemplificative del percorso lavorativo della ricorrente;
 - 2) Attestato TFA;
 - 3) Domanda cartacea trasmessa all'Amministrazione;
 - 4) Sentenza Trib. Pordenone, Sez. Lavoro, 2 novembre 2015;
 - 5) Ordinanza Trib. Cremona, Sez. Lavoro, decreto n. 1225 del 17 luglio 2015;
 - 6) Copia Contributo unificato.
- Milano, 26 gennaio 2016

Avv. Alessandro Salzano

Avv. Giuseppe La Rosa

Avv. Fabio Giuseppe Angelini

Istanza per la determinazione della modalità di notificazione ex art. 151 c.p.c. nei

confronti dei litisconsorti

I sottoscritti procuratori, che assistono e rappresentano la ricorrente come da procura in atti,

PREMESSO CHE

- il presente ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto all'inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento nell'Ambito Territoriale di Varese;

- ai fini dell'integrazione del contraddittorio, il ricorso dovrebbe essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che risultano già inseriti nelle GAE dei 101 ambiti territoriali, nonché a quelli che hanno presentato domanda che sia ancora *sub iudice*, atteso che, a seguito dell'inserimento del ricorrente, potrebbero essere scavalcati in graduatoria;

CONSIDERATO CHE

- la l. 107/2015 prevede l'obbligo per i docenti inseriti a pieno titolo nelle predette graduatorie di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;

RITENUTO CHE

- la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile a causa dell'elevatissimo numero dei controinteressati, dell'impossibilità di individuarli singolarmente, dell'impossibilità di reperire tutti i rispettivi indirizzi di residenza, nonché per i conseguenti costi degli adempimenti di notifica che risulterebbero oltremodo gravosi;

- la tradizionale notifica per pubblici proclami mediante la pubblicazione di un estratto in Gazzetta Ufficiale è (i) di efficacia contestabile, atteso che richiede la pubblicazione di un estratto e (ii) risulta essere particolarmente onerosa per la parte ricorrente;

RITENUTO ALTRESI' CHE

- il Giudice può autorizzare, ex art. 151 c.p.c., che la notificazione avvenga con qualsiasi altro mezzo idoneo, tra cui la pubblicazione in via telematica, anche per esigenze di celerità;

RILEVATO CHE

- in controversie del tutto analoghe i Tribunali Ordinari – Sez.ni Lavoro hanno già autorizzato la notifica del ricorso mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Miur (cfr. *ex multis* Trib. Torino, Sez. Lavoro, decreto n. 24139 del 25/11/2015; Trib. Cremona,

Sez. Lavoro, decreto n. 1225 del 17/07/2015; Trib. Ravenna, Sez. Lavoro, decreto del 1/04/2015).

Tutto ciò premesso, considerato, ritenuto e rilevato, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

affinchè Codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, ritenuta l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 del c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale,

VOGLIA AUTORIZZARE

- la notificazione del ricorso nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle GAE definitive di tutti i 101 Ambiti Territoriali italiani, quali potenziali controinteressati alla domanda, attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del relativo decreto di fissazione sul sito web istituzionale del Miur;

- alle Amministrazioni resistenti secondo le ordinarie modalità.

Milano, 26 gennaio 2016

Avv. Alessandro Salzano

Avv. Giuseppe La Rosa

Avv. Fabio Giuseppe Angelini